REGOLAMENTO (CEE) N. 2738/73 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/72 relativo al regime applicabile a taluni ortofrutticoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/72 del Consiglio, del 25 aprile 1972, relativo al regime applicabile a taluni ortofrutticoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare [1] stabilisce un'esenzione dai dazi doganali, a seconda dei casi, durante una parte dell'anno o per tutta la durata di esso ; che in considerazione dell'interesse che rivestono i prodotti in questione per il commercio di questi stessi Stati, paesi e territori, è opportuno migliorare il regime particolare esistente ;

considerando che gli Stati associati sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 859/72 è sostituito dal seguente testo :

« I sottoelencati prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, sono importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali :

07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :

F. Legumi da granella, sgranati o in baccello :

ex I. Piselli :

dal 1° agosto al 30 aprile

ex II. Fagiolini :

dal 1° ottobre al 31 maggio

III. altri

G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili :

ex IV. altri :

— « Moolis » (Raphanus sativus)

S. Pimenti e peperoni dolci :

dal 1° dicembre al 31 maggio

T. altri :

— Melanzane :

dal 1° novembre al 15 maggio

— Zucche e zucchine :

dal 1° ottobre al 15 maggio

— Sedani da erbucce o a coste :

dal 1° maggio al 31 ottobre

— non nominati

08.08 Bacche fresche :

E. Papaie

F. altri :

— Frutti della passione

08.09 Altre frutta fresche :

— Meloni e simili :

dal 1° settembre al 31 maggio

— non nominati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° ottobre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. NØRGAARD

[1] GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 5.